



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata Rucireta	Presidente
Nicola Bontempo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Fabio Alpini	I Referendario
Anna Peta	Referendario (relatore)
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Vista l'ordinanza n. 33/2022 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Vista l'ordinanza n. 28/2023 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta;

PREMESSO IN FATTO

1. In data 26 maggio 2023 (*prot. n. SEZ_CON_TOS – 4553*), la Regione Toscana trasmetteva a questa Sezione, ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., la decisione della Giunta regionale del 22 maggio 2023, n. 20 avente ad oggetto *“Adozione, al fine dell’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, della documentazione avente ad oggetto la “Costituzione della Società Toscana Strade S.p.a.”.*

Più in dettaglio, con tale atto la Giunta regionale ha deciso di: *“1) di adottare, al fine dell’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l’allegata proposta di legge allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di trasmettere, a cura della Direzione Generale il presente atto, l’allegato 1 ed i relativi documenti di accompagnamento (omissis) alla sezione regionale di controllo Toscana della Corte dei Conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l’intesa che dal ricevimento da parte delle stesse decorre il termine di sessanta giorni per l’espressione dei pareri; 3) di procedere, acquisiti i pareri o decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, di approvare con deliberazione la proposta di legge, eventualmente adeguata ai pareri medesimi e corredata degli altri documenti tecnici richiesti dalle disposizioni regionali in materia di normazione, e di trasmetterla al Consiglio regionale.”* (così, decisione della Giunta regionale n. 20/2023). La decisione in discorso è stata trasmessa unitamente ai seguenti atti: *i) proposta di legge “Costituzione della Società Toscana Strade S.p.a. Modifiche alle leggi regionali 88/1998 e 30/2005” (allegato 1) e relativa relazione illustrativa (allegato 2); ii) relazione ai sensi dell’art. 14, c. 3 d.lgs. n. 201/2022 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (allegato 3); iii) documento “Toscana Strade. Assistenza nell’analisi economico-finanziarie e giuridica per la costituzione di un nuovo soggetto destinato alla gestione delle strade regionali” (allegato 4), recante la data di luglio 2022 e predisposto da una società su incarico della Regione Toscana (cfr. pag. 2).*

2. A seguito di un esame allo stato degli atti, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l’esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ex art. 5 T.U.S.P.

L’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla

conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La nuova funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22) le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

2. Decisione n. 20/2023: ambito oggettivo di cui all'art. 5 T.U.S.P e limiti “esterni” del controllo della Corte dei conti.

2.1. In via preliminare rispetto all'esame nel merito, va scrutinata la questione della riconducibilità della decisione n. 20/2023 al novero degli atti da sottoporre a controllo nelle forme dell'art. 5 del T.U.S.P. Quest'ultimo definisce in modo specifico il proprio perimetro oggettivo applicativo, riservato agli atti di *“costituzione di una società a partecipazione pubblica”* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e a quelli di *“acquisto di partecipazioni, anche indirette”* da parte di Amministrazioni pubbliche. Il legislatore si cura altresì di delineare le modalità procedurali che devono essere seguite in sede di assunzione della determinazione, da parte dell'Amministrazione precedente, e il soggetto competente all'adozione della stessa.

2.2. Tanto precisato, la suddetta questione preliminare si pone in quanto con l'atto n. 20/2023 la Giunta regionale ha deciso di: *“1) di adottare, al fine dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'allegata proposta di legge allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto”*; con tale decisione viene, dunque, avviato l'iter per la costituzione, mediante legge regionale, della società partecipata. La sussumibilità dell'operazione di costituzione di Toscana Strade S.p.A. allo scrutinio di questa Corte deve essere vagliata non solo avendo riguardo all'ambito applicativo oggettivo dell'art. 5 T.U.S.P. (costituzione società/acquisto partecipazione), ma anche in ragione dei limiti “esterni” del controllo *de quo*. Difatti, nella vicenda in discorso, l'esercizio delle funzioni intestate alla magistratura contabile presenta aspetti di intersezione con le attività legislative della Regione.

In una più ampia prospettiva, la Corte costituzionale ha affermato che le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano *“un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione”* (Corte cost., sentenza n. 39/2014).

Pertanto, in linea con la separazione delle funzioni (magistratuali, legislative ed esecutive) sancite

nella carta costituzionale, il legislatore ha disciplinato in modo puntuale il perimetro dei controlli rimessi alla Corte dei conti rispetto ad altre sfere riservate al potere esecutivo e legislativo, anche regionale.

Ne sono evidente esempio le funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, c. 2, d.l. n. 174/2012), sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, approvati con leggi regionali (art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012), nonché il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione da celebrarsi ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del R.D. n. 1214/1934 (art. 1, c. 4, d.l. n. 174/2012). L'esercizio di tali controlli - anche alla luce della lettura offerta dalla giurisprudenza costituzionale - non è in conflitto con la competenza legislativa della Regione.

Più in dettaglio, la Corte costituzionale ha ritenuto che la relazione ai Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, *“ancorché obbligatoriamente prevista, si mantiene (omissis) nell'alveo dei controlli funzionali a prevenire squilibri di bilancio e non può conseguentemente ritenersi lesiva dei parametri”* costituzionali (Corte cost., sentenza n. 39/2014). Il controllo in discorso è funzionale, da un lato, ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di *“autocorrezione”* nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative (Corte cost., sentenze n. 39/2014, n. 179/2007 e n. 29/1995) e, dall'altro, a intercettare potenziali alterazioni degli equilibri di bilancio (Corte cost., sentenze n. 39/2014, n. 250/2013, n. 70/2012).

Per quanto riguarda i bilanci e rendiconti regionali, pur essendo approvati con legge regionale, la Corte costituzionale ha ritenuto che il controllo su questi ultimi ai sensi degli artt. 3 e 4, *“considerato in sé – cioè a prescindere da quanto previsto (esclusivamente) dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla pronuncia del giudizio di controllo e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi – consiste nel mero esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la finalità indicata dal comma 3 (cioè «per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti»); esame che è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma che non implica, di per sé, alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo”* (Corte cost., sentenze n. 39/2014 e n. 179/2007).

Nel solco delle suesposte coordinate ermeneutiche, la Consulta si è altresì fatta carico di individuare i limiti esterni dei controlli della Corte dei conti, di guisa da non ledere la potestà legislativa

regionale. La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che le pronunce di accertamento, di verifica e di controllo della magistratura contabile non possono determinare l'effetto di "vincolare" il contenuto della produzione legislativa delle Regioni o, in qualche misura di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza dell'obbligo per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi modificativi o per la inadeguatezza degli stessi; tali "effetti non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti" (Corte cost., sentenza n. 39/2014).

Il legislatore ha dunque apprestato una serie di guarentigie a tutela delle prerogative spettanti ai Consigli regionali, prevenendo espressamente i casi e le modalità in cui alla magistratura contabile è dato conoscere degli atti legislativi regionali e che, in ragione della rilevanza dei valori costituzionali da preservare, debbono intendersi quale categoria non passibile di applicazione estensiva. Pertanto, è in questa cornice interpretativa che l'odierna questione preliminare deve trovare soluzione.

3. Valutazioni conclusive della Corte dei conti.

3.1. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra evidenziato, il Collegio ritiene che la decisione n. 20/2023 della Giunta regionale non rientri tra gli atti assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

3.2. Quest'ultimo postula l'espletamento di una peculiare funzione di controllo di cui il legislatore delinea i tratti essenziali, precisandone i parametri di riferimento, la procedura e gli esiti (così, Sezioni riunite in sede di controllo deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22). Il controllo attribuito alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica, finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal T.U.S.P., e quella privatistica volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali, l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale); esso ha il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. È evidente però che queste due fasi devono porsi in una stretta consequenzialità, anche fattuale, e richiedono l'assenza di elementi esterni condizionanti non potendo questa Corte esprimersi su atti amministrativi che, con riferimento a specifiche operazioni, abbiano natura di deliberazione meramente programmatica.

L'intero impianto normativo presuppone, dunque, che la determinazione di costituzione della società o l'acquisto della partecipazione sia assunta nelle forme dell'atto amministrativo. A conforto di ciò milita, peraltro, l'art. 7, comma 1, del T.U.S.P. nella parte in cui prevede che "La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche". Parimenti, deve ritenersi per l'operazione di acquisto di partecipazione in base al rinvio dell'art. 8 del T.U.S.P. agli artt. 7 e 5 del T.U.S.P.

3.3. Ciò posto, la decisione n. 20/2023 adottata dalla Giunta regionale non è suscettibile nella categoria degli atti amministrativi a contenuto provvedimentale. Essa, pur presentando una connotazione particolare e concreta (*i.e.*, proposta per la costituzione di una specifica società) rappresenta un atto espressione di attività politica, con cui viene approvata una proposta di legge. In altri termini, la decisione *de qua* non è una determinazione finale derivante dall'esercizio del potere amministrativo, ma un atto che si colloca nell'ambito dello svolgimento della funzione legislativa regionale, costituendo il primo passaggio per il successivo avvio dell'iter legislativo (cfr. art. 10, Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6).

Il controllo ex art. 5 T.U.S.P. di questa Corte non può estendersi oltre al perimetro individuato dal legislatore, ricomprendendo anche le operazioni societarie disposte per legge. Ciò difatti comporterebbe un travalicamento dei limiti esterni delle funzioni intestate a questa magistratura.

In disparte ogni considerazione sulla natura meramente prospettica di una proposta di legge, appare utile sottolineare che l'esercizio della funzione di controllo ex art. 5 T.U.S.P., quanto agli effetti alla stessa attribuiti dal legislatore, non si ritiene compatibile con un procedimento di carattere legislativo, venendone a determinare un "condizionamento" non in linea con la richiamata pronuncia n. 39/2014 della Corte costituzionale. Difatti, in ordine alle conseguenze dell'assoggettamento della proposta di legge al controllo *de quo*, il d.lgs. n. 175/2016 ha previsto, da un lato, che l'amministrazione pubblica debba attendere la pronuncia della Corte dei conti ovvero il decorso infruttuoso di sessanta giorni, prima di procedere alla costituzione della società o all'acquisizione della partecipazione; dall'altro lato ha disposto che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, l'amministrazione - ove intenda comunque procedere - motivi analiticamente le ragioni per le quali ritenga di discostarsene e dia pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni. In questa seconda ipotesi, dalla pronuncia della Corte discenderebbe un evidente "condizionamento" sull'iter legislativo regionale, quantomeno sotto il profilo dell'aggravamento dell'onere motivazionale, non coerente con gli atti normativi.

Tale ricostruzione, peraltro, trova conforto nell'incipit dell'art. 5 del T.U.S.P., il quale esenta dall'ambito di applicazione dello stesso i casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni

legislative (art. 5, comma 1, 1^a parte, del T.U.S.P.).

3.4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e del vigente assetto costituzionale, il Collegio ritiene che la forma (*i.e.*, proposta di legge) utilizzata dalla Regione Toscana precluda a questa Corte di pronunciarsi sull'operazione societaria in discorso.

Peraltro, il Collegio non ignora che la Regione Toscana si è dotata di una disciplina specifica in materia di organi competenti ad adottare gli atti di costituzione e/o acquisizione di partecipazioni societarie. Il riferimento è alla l.r. n. 20/2008 recante "*Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale*". Il testo legislativo individua il Consiglio regionale quale organo competente ad assumere le determinazioni in ordine alla costituzione di una nuova società (art. 10) ovvero alla partecipazione in una società già esistente (art. 9). In particolare, è previsto che il Consiglio regionale assuma tali determinazioni attraverso gli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. n. 49/1999 (attualmente sostituito dalla l.r. n. 1/2015), individuando, non solo l'entità della partecipazione ed i conseguenti oneri finanziari a carico del bilancio regionale, ma dando anche espressamente atto del rispetto dei principi di cui all'art. 3 (ossia, coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione, rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 59 dello Statuto, divieto di detenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali).

Va da sé che se la Regione Toscana dovesse seguire la procedura "amministrativa" delineata nel citato *corpus* normativo per la costituzione di società pubbliche o l'acquisto di partecipazioni sociali l'atto deliberativo del Consiglio regionale dovrà essere trasmesso a questa Corte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 T.U.S.P.

3.5. Resta tuttavia fermo che tale conclusione non sottrae integralmente l'operazione in discorso allo scrutinio della Corte dei conti. Sul punto, si richiama, *in primis*, il controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, c. 2, d.l. n. 174/2012). L'atto legislativo deve essere corredato della relazione tecnico-finanziaria che dia evidenza della metodologia di quantificazione degli oneri e delle tecniche di copertura impiegate. Eventuali criticità che dovessero essere riscontrate in termini di violazione del principio di copertura ex art. 81 Cost. o di competenza ex art. 117 Cost, anche in ragione dei potenziali riflessi sul principio di copertura ex art. 81 Cost. (*ex plurimis* Corte cost., sentenza, n. 196/2018), potrebbero essere oggetto di rimessione alla Corte costituzionale nell'ambito del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Toscana. Ciò nella considerazione che le valutazioni in merito ad eventuali squilibri collegati a leggi prive di adeguata

copertura costituiscono un momento logico antecedente e strumentale all'attività di parificazione del rendiconto regionale, nel quale i contenuti onerosi delle leggi di spesa trovano riflesso.

Inoltre, la società, una volta costituita, sarà oggetto di verifica, ex art. 20 del TUSP, "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", nella cui sede questa Sezione viene, comunque, chiamata a prendere in esame, ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni, non solo gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l'anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione. L'art. 20 del T.U.S.P. viene ad assumere una valenza generale di verifica della corretta programmazione, prima, e gestione, dopo, degli interventi in materia societaria da parte del socio pubblico, che non può non comportare, quale corollario, un fisiologico inoltro del materiale conoscitivo a ciò preordinato. Tale prospettiva unitaria, ancorché articolata in puntuali scansioni normative, trova conferma nel fatto che le stesse operazioni possono assumere rilievo, per i riflessi finanziari sui documenti di bilancio dell'ente regionale partecipante, nel quadro dei controlli esercitati dalla Corte dei conti sulle regioni (art. 1, commi 3 e 4 e 7, del d.l. n. 174 del 2012; cfr. anche Corte cost. sentenza n. 39/2014).

3.6. Da ultimo, appare comunque opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che l'intervento pubblico in una realtà societaria rischia di alterare il meccanismo concorrenziale del mercato (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentenza n. 251/2016) e si riverbera sulla finanza pubblica, impegnando risorse derivanti dal bilancio dell'amministrazione socia. In questa prospettiva, le decisioni assunte non devono confliggere con le disposizioni dei Trattati europei (art. 106 TFUE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di distorcere la concorrenza "nel mercato" (cfr. *ex plurimis* Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96/2014/PAR).

Questa Corte constata altresì che la Regione Toscana fa ampio ricorso alla forma legislativa per la conclusione di operazioni societarie (cfr. art. 38 l.r. n. 40/2022). Tali leggi, caratterizzate da un contenuto particolare e concreto, sono - di volta in volta - ispirate da particolari esigenze e determinano l'attrazione alla sfera legislativa di ambiti tematici che dovrebbero più opportunamente essere rimessi all'esercizio del potere amministrativo (cd. legge-provvedimento).

Il Collegio non ignora che, in assenza nell'ordinamento attuale di una "riserva di amministrazione" opponibile al legislatore, non possa ritenersi preclusa alla legge ordinaria - ivi inclusa alla legislazione regionale - la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentenze n. 231/2014, n. 154/2013, n. 20/2012, n. 270/2010, n. 137/2009, n. 94/2009, n. 241/2008, n. 267/2007, n. 2/1997 e n. 62/1993). Al contempo, però, deve essere rammentato che, in linea con la consolidata

giurisprudenza della Corte costituzionale, le leggi provvedimento sono ammissibili solo entro i limiti del rispetto del principio della ragionevolezza e non arbitrarietà (cfr. *ex plurimis*, Corte cost., sentenze n. 116/2020, n. 181/2019 e n. 85/2013); tali profili devono essere, pertanto, adeguatamente motivati ed esplicitati nella relazione illustrativa (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 152/2023/RQ).

Pur rimanendo precluso, per le ragioni suesposte, il controllo ex art. 5 T.U.S.P. sulle operazioni disposte per legge, il Collegio richiama l'attenzione sulla circostanza che il T.U.S.P. stabilisce *"principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese della società a controllo pubblico per il loro funzionamento"* (cfr. Corte cost., sentenza n. 110/2023). Il rispetto dei richiamati principi fondamentali si impone, pertanto, anche nei confronti del legislatore regionale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, dichiara il non luogo a deliberare ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla decisione della Giunta regionale n. 20/2023.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023.

Il Relatore

Anna Peta

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Maria Annunziata Rucireta

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 14 luglio 2023.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)